

COMUNE DI COLCERESA

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 12 del 26/02/2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Capo I – Disposizioni generali.....	4
Art. 1 - Finalità.....	4
Art. 2 - Competenze.....	4
Art. 3 - Responsabilità.....	4
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico.....	4
Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	4
Capo II – Feretri.....	5
Art. 6 - Deposizione della salma nel feretro.....	5
Art. 7 - Verifica e chiusura feretri.....	5
Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	5
Art. 9 - Fornitura gratuita di feretri.....	6
Art. 10 - Piastrina di riconoscimento.....	6
Capo III – Trasporti funebri.....	6
Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso.....	6
Art. 12 - Trasporti funebri.....	6
Art. 13 - Norme generali per i trasporti.....	7
Art. 14 - Riti religiosi.....	7
Art. 15 - Trasferimento di salme senza funerale.....	7
Art. 16 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività.....	8
Art. 17 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	8
Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	8
Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti.....	8
TITOLO II - CIMITERI.....	9
Capo I – Cimiteri.....	9
Art. 20 - Elenco cimiteri.....	9
Art. 21 - Disposizioni generali - Vigilanza.....	9
Art. 22 - Reparti speciali nel cimitero.....	9
Art. 23 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	9
Art. 24 - Camera mortuaria.....	10
Art. 25 - Ossario comune.....	10
Art. 26 - Cinerario comune.....	10
Capo II – Polizia dei cimiteri.....	10
Art. 27 - Divieto di ingresso nei cimiteri.....	10
Art. 28 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.....	10
Art. 29 - Riti funebri.....	11
Art. 30 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.....	11
Art. 31 - Fiori e piante ornamentali.....	11
Art. 32 - Materiali ornamentali.....	11
Capo III - Inumazione e tumulazione.....	12
Art. 33 - Inumazione.....	12
Art. 34 - Tumulazione.....	12
Art. 35 - Tumulazioni provvisorie.....	12
Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni.....	13
Art. 36 - Esumazioni ordinarie.....	13
Art. 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	13
Art. 38 - Esumazioni straordinarie.....	13
Art. 39 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie.....	13
Art. 40 - Trattamento dei resti mortali.....	14
Art. 41 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	14

Art. 42 - Raccolta delle ossa	14
Art. 43 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare.....	15
Art. 44 - Disponibilità dei materiali	15
Capo V – Cremazioni e destinazione delle ceneri	15
Art. 45 - Crematorio.....	15
Art. 46 - Fasi del processo di cremazione e garanzie di identificazione delle ceneri	15
Art. 47 - Registro della cremazione	15
Art. 48 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	16
Art. 49 - Urne cinerarie	16
Art. 50 - Consegna dell'urna cineraria.....	17
Art. 51 - Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione.....	17
Art. 52 - Dispersione delle ceneri	17
Art. 53 - Interramento dell'urna cineraria	18
TITOLO III - CONCESSIONI	18
Capo I – Tipologia e manutenzione delle sepolture.....	18
Art. 54 - Concessioni cimiteriali	18
Art. 55 - Durata delle concessioni.....	19
Art. 56 - Modalità di concessione	19
Art. 57 - Concessioni di tumulazioni per famiglie o collettività.....	19
Art. 58 - Contratto di concessione in sanatoria	19
Art. 59 - Rinnovo della concessione	20
Art. 60 - Manutenzione, esecuzione di lavori da parte dei concessionari.....	20
Capo II – Divisione, subentri e rinunce	21
Art. 61 - Divisione, subentri.....	21
Art. 62 - Rinuncia a concessione di sepoltura privata o collettiva.....	21
Capo III Revoca, decadenza, estinzione	22
Art. 63 - Revoca della concessione	22
Art. 64 - Decadenza della concessione	22
Art. 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	22
Art. 66 - Estinzioni.....	22
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	23
Capo I - Imprese e lavori privati	23
Art. 67 - Accesso al cimitero	23
Art. 68 - Introduzione e deposito di materiali	23
Art. 69 - Orario di lavoro	23
Art. 70 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	23
Art. 71 - Vigilanza	23
Art. 72 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	23
Capo II – Imprese pompe funebri	24
Art. 73 - Funzioni - Licenza.....	24
Art. 74 - Obblighi e Divieti	24
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	25
Art. 75 - Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	25
Art. 76 - Disciplina delle concessioni in corso per loculi liberi.....	25
Art. 77 - Disciplina delle concessioni in corso per loculi a due posti.....	25
Art. 78 - Cautele.....	25
Art. 79 - Concessioni pregresse	25
Art. 80 - Tariffe.....	25
Art. 81 - Norma finale e di rinvio	25

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di polizia mortuaria, necroscopico, e di custodia dei cimiteri del Comune di Colceresa, in osservanza del D.P.R. 10.09.1990 N. 285 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le competenze in materia di polizia mortuaria sono ripartite tra gli uffici del Comune come segue:
 - spetta all'Ufficio demografico la gestione delle fasi procedurali che hanno inizio con il ricevimento delle denunce di morte e si concludono con la definizione dei rapporti concessori. A titolo esemplificativo si menzionano i seguenti provvedimenti:
 - a) rilascio e rinnovo delle concessioni cimiteriali, pronunce di decadenza, provvedimenti di revoca ed atti correlati;
 - b) autorizzazioni alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
 - c) autorizzazioni alla cremazione;
 - d) autorizzazione al trasporto delle salme;
 - e) tenuta del registro della cremazione.
 - spetta all'Ufficio Tecnico la gestione delle fasi procedurali a carattere tecnico-manutentivo e l'adozione degli atti correlati. A titolo esemplificativo si menzionano le seguenti attività:
 - a) materiale esecuzione delle sepolture, delle esumazioni e delle estumulazioni;
 - b) custodia e manutenzione dei cimiteri;
 - c) tenuta dei registri previsti dall'art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990.
3. E' di esclusiva competenza del Sindaco l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non assume, tuttavia, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) copia del presente Regolamento comunale;
 - b) il registro previsto dall'art. 52 del regolamento statale di polizia mortuaria D.P.R. n. 285/1990 in formato elettronico;
 - c) copia delle planimetrie dei cimiteri;
 - d) copia dei provvedimenti con cui sono disciplinate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 9.

- e) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - f) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - g) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto e);
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
 - m) l'iscrizione nel registro della cremazione.
3. Lo stato di bisogno viene determinato secondo le disposizioni del "Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e prestazioni agevolate", con riferimento al "minimo vitale".
 4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Capo II – Feretri

Art. 6 -Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7 - Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.
2. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
3. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato.
3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
4. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 6.
5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

6. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
9. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.
10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
11. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 10 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo III – Trasporti funebri

Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
3. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'A.S.L per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari.

Art. 12 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: il trasporto con autofunebre che consenta la visione del feretro, il trasporto con il

- medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 9 la sosta lungo il percorso;
- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.
3. I trasporti funebri a pagamento possono essere effettuati dal Comune e dalle imprese funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.
 4. Il recupero e il trasporto delle salme accidentate e il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
 5. I trasporti funebri gratuiti, a carico del Comune, sono esercitati nelle forme previste dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 o con affidamento a terzi.
 6. Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del comune o in uscita da esso, con le modalità previste al successivo art. 78.

Art. 13 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8.
2. Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
5. Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del comune di decesso.
6. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
7. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
8. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 17 deve restare in consegna al vettore.
9. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 14 - Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 15 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 16 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 24, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 17 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
5. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 16 del presente regolamento.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II - CIMITERI

Capo I – Cimiteri

Art. 20 – Elenco cimiteri

1. Il Comune di Colceresa è dotato di cinque cimiteri:
 - a) Mason Vicentino
 - b) Molvena
 - c) Mure
 - d) Villa
 - e) Villarasp

Art. 21 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e delle eventuali norme regionali.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 22 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali o zone, individuate dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta comunale, destinate al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, che ne facciano richiesta.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere avanzata da comunità religiose o straniere che abbiano una certa rilevanza numerica nel territorio comunale.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 23 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso, o che avevano trasferito la residenza da non più di 10 anni;
 - d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;

- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - g) le salme delle persone già residenti nel comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

Art. 24 - Camera mortuaria

1. La camera mortuaria presso il cimitero di Molvena e di Villaraspa può essere adibita a deposito di osservazione, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2010.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 25 - Ossario comune

1. In ciascun cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le famiglie che non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 26 - Cinerario comune

1. E' previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.

Capo II – Polizia dei cimiteri

Art. 27 - Divieto di ingresso nei cimiteri

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14 non accompagnati da adulti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il necessario rispetto dovuto al cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o promuovere attività commerciali; il divieto è esteso anche alle immediate vicinanze del cimitero;
3. Per motivi di salute ed età il responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 28 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati ad eccezione del carro funebre in caso di trasporto di una salma;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - f) asportare dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) sedere sui tumuli, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e in particolare fare loro offerte di oggetti o proporsi per l'esecuzione di lavori sulle tombe;

- i) fotografare o filmare cortei funebri o opere funerarie senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria e, se si tratta di funerale o di tomba altrui, senza l'autorizzazione dei familiari del defunto o del concessionario della tomba;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare in qualsiasi forma il libero svolgimento dei cortei e dei riti funebri.
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
 3. I contravventori saranno diffidati ad uscire o ad allontanarsi immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnati agli agenti della forza pubblica o deferiti all'autorità giudiziaria.

Art. 29 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 30 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero.
2. Per alcuni campi o aree specifiche potrà essere disposto dalla Giunta Comunale che venga utilizzata unicamente una sepoltura con copritomba uniforme per tutte le tombe allo scopo di ottenere una uniformità di impressione pur mantenendo varianti nell'uso dei materiali lapidei utilizzati.
3. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
5. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 31 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 32 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 44 in quanto applicabili.

Capo III - Inumazione e tumulazione

Art. 33 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Le assegnazioni vengono effettuate secondo l'ordine progressivo di numerazione delle fosse.
6. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
7. Su ogni fossa nei campi comuni di inumazione verrà posta, secondo le direttive impartite dall'ufficio di polizia mortuaria, una lapide costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici predisposta con appositi spazi per fiori, foto e lampada votiva con oneri a carico della famiglia.
8. E' ammesso inumare, in fossa già occupata, urne contenenti ceneri purché all'interno di un manufatto in materiale cementizio di almeno cm. 30x30.
9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 34 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie, in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Sulle lapidi delle sepolture a sistema di tumulazione è permessa l'iscrizione di epigrafi che dovranno contenere le generalità del defunto ed eventuali brevi espressioni di rito. I caratteri di tali iscrizioni dovranno essere uguali per tutti.
4. E' consentito il collocamento di fotografia purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di vasi o piantine di fiori o sempreverdi, avendo cura che non siano di eccessive dimensioni e non invadano le tombe o i passaggi attigui.
5. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa o urne cinerarie, in relazione alla capienza.

Art. 35 - Tumulazioni provvisorie

1. La tumulazione provvisoria in appositi loculi riservati al Comune è consentita su richiesta dei familiari del defunto nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando sono stati programmati lavori di ristrutturazione di tombe private;
 - b) in casi eccezionali da valutarsi di volta in volta.
2. La durata della tumulazione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori, e comunque fino ad un massimo di 180 giorni.
3. Il canone di utilizzo è calcolato in ragione di semestre, a decorrere dal giorno di effettiva tumulazione fino a quello dell'estumulazione. La frazione è computata come semestre intero.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la sistemazione definitiva, il feretro è inumato in campo comune.
5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 36 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo art. 42.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione.
6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Tali elenchi saranno esposti nell'albo cimiteriale.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 38 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate sono consentite prima del termine ordinario di scadenza nelle seguenti ipotesi:
 - a) per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - b) per essere cremate;
 - c) per essere trasportate in altro cimitero;
 - d) per essere trasportate in altra sepoltura dello stesso cimitero, a condizione che questa non risulti impegnata da altra salma e che sia stata data in concessione ad un familiare.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall' A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L.

Art. 39 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.

5. L'elenco delle concessioni in scadenza sarà esposto in ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
8. Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione. Ciò nonostante, prima di procedere all'estumulazione l'Amministrazione comunale procederà, comunque, e quando possibile, ad un contatto di aggiornamento verso il concessionario e, contemporaneamente, sarà collocato sul chiusino del loculo un apposito avviso che indichi la scadenza della concessione e le relative formalità di estinzione.
9. L'avviso di cui al comma precedente resterà affisso fino al termine delle operazioni.
10. Prima della data fissata per l'estumulazione, il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo al defunto, potrà indicare all'ufficio funerario una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico incarico.
11. Prima dell'estumulazione, su richiesta di uno dei soggetti indicati al comma precedente, potranno essere asportati dal chiusino marmoreo la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc.) e i ricordi in genere da parte del personale cimiteriale e su richiesta consegnati ai famigliari interessati .
12. In assenza di alcuna indicazione da parte dei soggetti indicati al quarto comma, i resti mortali saranno collocati in ossario comune, nei modi previsti dalle norme vigenti. Inoltre, nel caso il concessionario sia deceduto o emigrato in altro comune, senza che risulti comunicato all'Ufficio funerario il nominativo e il recapito di un referente tra i soggetti di cui al quarto comma, potrà trovare applicazione l'art. 3, comma 1°, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, con avvio a cremazione dei resti mortali estumulati.

Art. 40 - Trattamento dei resti mortali

1. I resti esumati o estumulati che risultino non completamente scheletrizzati potranno essere avviati a cremazione in presenza delle condizioni previste dalla legge o, in alternativa, reinumati in campo ad inumazione dello stesso o di altro Cimitero comunale compatibilmente con gli spazi disponibili.
2. Prima della reinumazione dovrà essere praticata l'asportazione dell'eventuale involucro in zinco o, quanto meno, realizzata un'ampia apertura, al fine di favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione.
3. In caso di cremazione, qualora l'impianto non sia dotato di sistema di filtrazione che consenta di inserire all'interno del forno anche l'involucro di zinco utilizzato nelle tumulazioni, questo dovrà sempre essere asportato prima della cremazione. I resti mortali da avviare a cremazione potranno essere inseriti all'interno della stessa cassa o in altra, in materiale ligneo o in cellulosa.
4. Le operazioni di cremazione, o di reinumazione e la successiva riesumazione, avvengono con oneri a carico dei familiari, salvo che nei casi di disinteresse di questi, di defunti appartenenti a famiglie bisognose o di indigenti.

Art. 41 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 42 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome ed il cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

Art. 43 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 44 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V – Cremazioni e destinazione delle ceneri

Art. 45 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
2. La cremazione di salme e di resti mortali dovrà avvenire sempre individualmente, salvo il caso di cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune, che devono essere cremati in forma massiva.

Art. 46 - Fasi del processo di cremazione e garanzie di identificazione delle ceneri

1. Le fasi del processo di cremazione devono avvenire sulla base di un protocollo che dettagli le operazioni materiali, la loro sequenza e le cautele che devono essere poste in essere dagli operatori al fine di garantire la piena certezza dell'identità del defunto in ogni fase del processo.

Art. 47 - Registro della cremazione

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio servizi demografici.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto.
5. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
6. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.
7. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

Art. 48 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
2. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Art. 49 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione o dispersione.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo o celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
6. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'affidatario, in caso di affidamento delle ceneri, oppure consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 50 - Consegna dell'urna cineraria

1. La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata all'esecutore della volontà del defunto o, in caso di mancata indicazione, come segue:
 - a) per conservazione in area cimiteriale: all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interrimento in spazi appositi;
 - b) per affidamento in abitazione: al soggetto affidatario o suo delegato;
 - c) per dispersione:
 - al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo al defunto o suo delegato;
 - al rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b), n. 2, dell'art. 3 della legge n. 130/2001;
 - all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione in area cimiteriale a ciò dedicata.
2. Nei casi previsti ai punti b) e c) del precedente comma, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione.
3. Il ritiro dell'urna cineraria, nonché degli addobbi del feretro, da parte degli aventi diritto, come individuati al primo comma, dovrà avvenire nel termine di trenta giorni consecutivi dalla cremazione. Decorso inutilmente tale termine, l'urna potrà essere conferita in cinerario comune.

Art. 51 - Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione

1. Si individua nell'ufficio servizi demografici l'ufficio competente a concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e a curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n. 18/2010.
2. L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione potrà essere richiesto dal coniuge e in assenza di questi dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi col consenso scritto degli altri aventi diritto.
3. L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni e sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.
4. In qualsiasi momento il Responsabile del servizio, tramite gli organi di vigilanza, potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.
5. L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione. Nel caso di cambiamento di residenza o di abitazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, egli dovrà inoltre accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza.
6. Nell'ipotesi di immigrazione a Colceresa di una persona affidataria di urna cineraria è fatto obbligo di comunicare la circostanza al Responsabile del servizio.
7. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo che intendono conservare l'urna in affidamento, dovranno darne comunicazione al comune, oppure depositare l'urna al cimitero.
8. E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.
9. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Art. 52 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
2. Lo spargimento in area cimiteriale o in natura (su area da individuare appositamente) avviene in conformità alla scelta fatta in vita dal defunto, nelle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30/3/2001, n. 130.
3. Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al tutore. Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore.
4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.

- d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
 6. Nel caso in cui la dispersione in natura sia eseguita all'interno del territorio del Comune, devono essere osservate le prescrizioni indicate all'art. 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, ed inoltre è vietato lo spargimento:
 - a) a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
 - b) all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi, giardini ed edifici pubblici;
 - c) a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
 - d) in aree di terreno coltivato;
 - e) all'interno di edifici o manufatti.
 7. Nel caso in cui la dispersione debba aver luogo nel territorio di altro comune italiano è necessario il preventivo consenso del comune individuato.
 8. La dispersione nei corsi d'acqua, all'interno del territorio comunale, avviene unicamente attraverso l'immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
 9. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata
 10. Lo spargimento in area cimiteriale potrà avvenire solo all'interno di aree appositamente individuate dagli uffici competenti.
 11. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

Art. 53 - Interramento dell'urna cineraria

1. Nella prospettiva di poter disporre di un'area per l'interramento dell'urna realizzata in materiale metallico, l'interramento va effettuato all'interno di un manufatto in materiale cementizio.
2. L'interramento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile, a diretto contatto col terreno, è equiparato a tutti gli effetti allo spargimento in area cimiteriale.
3. Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interramento dell'urna.

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I – Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 54 - Concessioni cimiteriali

1. La concessione cimiteriale costituisce in capo al concessionario il diritto d'uso della porzione di terreno o della sepoltura del cimitero pubblico, da utilizzarsi per il seppellimento.
2. Tale diritto non è commerciabile né trasferibile per atto tra vivi. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia e cappelle gentilizie, ecc....);
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) il nominativo del concessionario;
 - b) la decorrenza e la durata della concessione;
 - c) il nominativo della salma destinata ad esservi accolta;
 - d) la prova dell'avvenuto versamento del canone;
 - e) gli obblighi e gli oneri a carico del concessionario.
7. In caso di morte del concessionario, il diritto si trasferisce in capo agli eredi, ferma restando la scadenza prevista nell'atto di concessione.
8. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);

- il coniuge;
 - i generi e le nuore;
 - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
9. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e previo assenso dei titolari della concessione.
10. Il concessionario può esercitare il proprio diritto d'uso nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento. Egli non può vantare alcuna pretesa a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze di pubblico interesse di tutela del cimitero.

Art. 55 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e i manufatti destinati alle sepolture per famiglie o collettività;
 - b) in 40 anni per i loculi, rinnovabili per una sola volta per ulteriori anni 10 o 20;
 - c) in 30 anni per le cellette-ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o di cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri dei defunti, non rinnovabili;
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione.

Art. 56 - Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi, dei resti o ceneri per le cellette ossario.
2. L'assegnazione per i nuovi manufatti avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. Le tumulazioni in tombe a terra avvengono in ordine ascendente a partire dal posto salma posizionato più in basso.

Art. 57 - Concessioni di tumulazioni per famiglie o collettività

1. Le concessioni disciplinate dal presente articolo sono rilasciate su domanda dell'interessato.
2. La concessione ha durata pari a 99 anni. Tale termine può essere prorogato, previa nuova concessione, per un periodo corrispondente.
3. La concessione può essere rilasciata ad una o più persone appartenenti alla stessa famiglia o a non più di due famiglie nella misura del 50% dei posti disponibili per ciascun manufatto.
4. Il diritto all'uso della sepoltura per le persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari, agli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado, ai fratelli e alle sorelle, al coniuge, ai generi, le nuore, i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000.
5. Potranno essere tumulate nella tomba di famiglia anche persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, ovvero persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenzze nei confronti del concessionario (ad esempio l'erede), previa autorizzazione scritta del concessionario o dei suoi eredi.
6. Il diritto all'uso della sepoltura per le collettività, gli enti o le istituzioni è riservato alle persone regolarmente iscritte alla collettività od ente o istituzione, ovvero individuate sulla base di criteri previamente comunicati e indicati nell'atto di concessione, fino alla capienza del sepolcro.

Art. 58 - Contratto di concessione in sanatoria

1. Qualora, per le sepolture private per le quali è già stato versato il canone, non risulti essere stato stipulato alcun contratto di concessione, le persone che ritengono di avervi titolo possono richiedere la

- stipula di un contratto di concessione in sanatoria, comprovando il loro diritto con i documenti attestanti il pagamento del canone di concessione dell'area o del loculo, da loro effettuato, o con altra documentazione idonea.
2. Per le sepolture private di cui al precedente comma, per le quali non sia possibile reperire alcuna documentazione comprovante l'esistenza della concessione, si applica l'istituto dell' "immemorabile". A tal fine, in presenza di una situazione di uso continuato nel tempo della sepoltura, non smentito da alcun documento e non ostacolato da alcuna opposta circostanza che si ricordi a memoria d'uomo, si considera che lo stato di fatto esistente sia conforme al diritto. In questo caso, i diritti d'uso della sepoltura e la possibilità di richiedere il contratto di concessione in sanatoria sono riconosciuti agli eredi legittimi della persona o delle persone defunte occupanti la sepoltura.
 3. Qualora, a causa della mancanza di documentazione, non sia possibile individuare con certezza la durata di una concessione oggetto di contratto in sanatoria, si stabilisce convenzionalmente che:
 - a) per le sepolture occupate da resti mortali o salme tumulate in epoca antecedente il 10 febbraio 1976, la concessione scadrà trascorsi 30 anni dalla data della stipula del contratto in sanatoria, per i loculi individuali, e trascorsi 50 anni per le aree per la costruzione di tombe di famiglia;
 - b) per le sepolture con resti mortali o salme tumulate dal 10 febbraio 1976 in poi, la concessione scadrà trascorsi 30 anni dalla data in cui è avvenuta la prima tumulazione, per i loculi individuali e le cellette ossario, e trascorsi 50 anni per le aree per la costruzione di tombe di famiglia.
 4. Il contratto di concessione in sanatoria dovrà contenere la clausola di revoca immediata della concessione nel caso in cui dovessero emergere, successivamente alla stipula del contratto, atti o documenti che comprovino l'esistenza di precedenti diritti, da parte di terzi, sulla sepoltura.

Art. 59 - Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario può richiederne, per una sola volta, il rinnovo per dieci o venti anni, a condizione che il loculo risulti alla stessa data impegnato da una salma e che nel Cimitero ove si trova la sepoltura vi sia una disponibilità di loculi destinati a concessione quarantennale.
2. La richiesta di rinnovo è finalizzata al proseguimento dell'occupazione da parte della salma per la quale la concessione originaria fu rilasciata e può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e, di norma, entro i sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detto rinnovo decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti, dalla scadenza originaria.
3. In caso di disinteresse da parte dei familiari/aventi titolo o irreperibilità degli stessi il Comune assegna al concessionario un congruo termine, decorso il quale senza che vi sia stata richiesta di rinnovo, rientra in possesso della sepoltura e procede d'ufficio alla estumulazione della salma e alla destinazione dei resti a norma di legge.

Art. 60 - Manutenzione, esecuzione di lavori da parte dei concessionari

1. La cura e la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Le spese di manutenzione delle sepolture private, sia individuali che collettive e familiari sono a carico dei concessionari.
3. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.
4. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri e manutenzioni, i concessionari dovranno ottenere la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposita autorizzazione da parte degli organi comunali.
5. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile del Servizio Tecnico, indica le modalità e i tempi di esecuzione dell'opera, il percorso da seguire per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale. In particolare è previsto l'obbligo di recinzione degli spazi assegnati, il divieto di occupare spazi attigui senza la preventiva autorizzazione, l'obbligo di trasportare alla pubblica discarica il materiale di scavo e di demolizione al termine della giornata lavorativa.
6. Gli esecutori dei lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni cagionati al Comune o a terzi

Capo II – Divisione, subentri e rinunce

Art. 61 - Divisione, subentri

4. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
5. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
6. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
7. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
8. La divisione, l'individuazione di separare quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
9. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
10. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 54 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
11. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 54, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
12. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
13. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
14. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 62 - Rinuncia a concessione di sepoltura privata o collettiva

1. Il concessionario o i suoi eredi possono rinunciare alla concessione di sepoltura privata o collettiva, a condizione che siano libere da salma.
2. Nel caso di rinuncia a concessione a tempo determinato, al concessionario o agli eredi spetta il rimborso di una quota del 50% del canone di concessione versato, ulteriormente ridotto in proporzione al numero di anni che mancano alla scadenza della concessione. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il 25° anno dalla concessione per i loculi e le cellette ossario e oltre il 50° anno per le sepolture collettive.
3. La rinuncia può essere accettata solo a condizione che non sia in corso la procedura per la dichiarazione di decadenza.
4. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In ogni caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un altro arbitro, con spese a carico del concessionario.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III Revoca, decadenza, estinzione

Art. 63 - Revoca della concessione

1. Le concessioni cimiteriali, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 92 del regolamento nazionale, possono essere revocate quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o in alternativa il diritto alla restituzione dell'intero canone di concessione, ridotto in proporzione al numero di anni che mancano alla scadenza della stessa.
3. Del provvedimento di revoca l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario

Art. 64 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando risulti che la concessione è stata oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione del diritto d'uso della sepoltura individuale;
 - c) per avvenuta estumulazione della salma prima della scadenza della concessione.
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60.
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o gli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art. 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopo di ch  il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 66 - Estinzioni

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 67 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione anche annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II – Capo II del presente regolamento, in quanto compatibili.

Art. 68 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 69 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 70 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 71 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 72 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II – Imprese pompe funebri

Art. 73 - Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno un'autofunebre e di una rimessa rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Qualora emanate, dovranno essere osservate le norme di cui alla legislazione regionale.
3. Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.
4. E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

Art. 74 - Obblighi e Divieti

1. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.
3. L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.
4. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 75 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo quanto specificato nei seguenti artt. 76, 77 e 78.

Art. 76 - Disciplina delle concessioni in corso per loculi liberi

1. Le concessioni in corso per loculi liberi, dovranno essere utilizzate esclusivamente per la tumulazione della salma del concessionario o delle salme dei famigliari dello stesso o di persone di lui conviventi, fatto salvo quanto previsto nell'atto di concessione.

Art. 77 - Disciplina delle concessioni in corso per loculi a due posti

1. Per le concessioni di loculi a due posti rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo può essere concesso a condizione che il loculo risulti alla stessa data impegnato almeno da una salma.
2. Il rinnovo potrà avvenire limitatamente ad un periodo di tempo il quale, sommato alla durata della prima sepoltura, raggiunga il termine di 60 anni. Il rinnovo avverrà mediante apposita concessione, previo pagamento del canone, determinato in proporzione al periodo di rinnovo.
3. Il rinnovo della concessione è finalizzato al proseguimento dell'occupazione da parte della/e salma/e che occupano il loculo al momento della scadenza.
4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo, il Comune assegna al concessionario il termine di 30 giorni, decorso il quale senza che vi sia stata richiesta di rinnovo, il Comune rientra in possesso della sepoltura e procede alla estumulazione della/e salma/e.

Art. 78 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 79 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 80- Tariffe

1. Le tariffe sono determinate con provvedimento della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione.

Art. 81 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10. e della L.R. 4 marzo 2010 n. 18.

---=ooo((O))ooo=---